



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 121

SEDUTA DEL 25-01-2018

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Su proposta del Responsabile UOC Comunicazione e Customer Care Dott.ssa Monica Cremonesi

Con il parere favorevole del Responsabile della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria: Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 12 pagine di cui n. 9 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 314/17 all. 12]

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Graziella Ventura
Responsabile URP e Associazioni di volontariato





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 96 del 27.9.2013, ad oggetto "Linee di indirizzo per l'ammissione delle associazioni in Fondazione", con la quale sono stati definiti i requisiti necessari per l'ammissione in Fondazione delle Associazioni di Volontariato;

RILEVATO CHE:

- con legge n. 106 del 6.6.2016, al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale - favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona - a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;
- con d. Lgs. n. 117 del 3.7.2017 il Governo ha approvato il codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106";

CONSIDERATO che:

- con il citato codice sono state abrogate le leggi speciali che disciplinavano l'attività delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione sociale e sono stati identificati gli enti che sono classificabili quali "enti del Terzo settore", enti che vengono quindi ad assumere una ben precisa identità nel panorama normativo e hanno una disciplina rivista in maniera organica;
- gli enti del Terzo settore sono dalla normativa definiti tali in quanto caratterizzati da finalità civiche, solidaristiche, di interesse generale e di utilità sociale, con forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione e di scambio di beni e servizi;
- all'interno della Fondazione IRCCS sono storicamente presenti associazioni che hanno fatto della cittadinanza attiva il loro elemento distintivo e identitario, perseguendo l'interesse degli utenti della Fondazione, attraverso la donazione di apparecchiature, di dispositivi medicali e di contributi economici a sostegno della ricerca, nonché, mediante il finanziamento di borse di ricerca per giovani ricercatori impegnati nello studio di particolari patologie, l'erogazione di contributi economici finalizzati, l'espletamento di attività di volontariato nei luoghi di cura a favore degli utenti, la realizzazione di progetti speciali a favore di alcune categorie di utenti, ecc.;
- la Fondazione, riconoscendo il particolare valore e la funzione sociale di detti "fondamentali enti", ha ritenuto di ridefinire in senso organico, ed in linea con quanto previsto dal Codice del Terzo settore, le regole che gli enti del Terzo settore devono seguire per poter operare a favore degli utenti della Fondazione e all'interno delle sue strutture, regole tutte contenute nel "Regolamento per la gestione dei rapporti con gli enti del Terzo settore", unito in copia alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
- la Fondazione intende rafforzare e consolidare il profondo legame già da tempo esistente con gli enti del Terzo settore, attualmente pari a n. 83, promuovendo sinergie operative e collaborative, ma intende anche implementare tali collaborazioni ammettendo ulteriori e nuove forme di enti delineate dalla novellata normativa;





Il Consiglio di Amministrazione

ATTESO che:

- le disposizioni contenute nel sopra citato regolamento troveranno applicazione a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, sia nei confronti degli enti del Terzo settore già presenti in Fondazione che di quelli che saranno ammessi successivamente;
- per le ragioni nel dettaglio sopra espresse, a decorrere dalla vigenza del "Regolamento per la gestione dei rapporti con gli enti del Terzo settore", unito in copia alla presente deliberazione, cesseranno di avere validità le disposizioni contenute nella Deliberazione Consiliare n. 96, del 27.9.2013, ad oggetto "Linee di indirizzo per l'ammissione delle associazioni in Fondazione";
- a decorrere dalla vigenza del "Regolamento per la gestione dei rapporti con gli enti del Terzo settore", unito in copia alla presente deliberazione, cesseranno altresì di avere validità le disposizioni contenute nella procedura interna P.06.URP "Gestione delle associazioni di volontariato e di ricerca";

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti,

DELIBERA

per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di approvare il "Regolamento per la gestione dei rapporti con gli enti del Terzo settore", unito in copia alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che:
 - le disposizioni contenute nel sopra citato regolamento troveranno applicazione a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento sia nei confronti degli enti del Terzo settore già presenti in Fondazione che di quelli che saranno ammessi successivamente;
 - per le ragioni nel dettaglio sopra espresse, a decorrere dalla vigenza del "Regolamento per la gestione dei rapporti con gli enti del Terzo settore", unito in copia alla presente deliberazione, cesseranno di avere validità le disposizioni contenute nella Deliberazione Consiliare n. 96 del 27.9.2013, ad oggetto "Linee di indirizzo per l'ammissione delle associazioni in Fondazione";
 - a decorrere dalla vigenza del "Regolamento per la gestione dei rapporti con gli enti del Terzo settore" cesseranno altresì di avere validità le disposizioni contenute nella procedura interna P.06.URP "Gestione delle associazioni di volontariato e di ricerca";
3. di demandare al Responsabile dell'UOS URP e Rapporti con le Associazioni, il compito di dare applicazione al citato regolamento e vigilare relativamente al rispetto delle disposizioni nello stesso contenute;
4. di formalizzare che il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 25 GEN. 2018 AL N. 121





REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

ART. 1 FONTI NORMATIVE	2
ART. 2 PRINCIPI GENERALI	2
ART. 3 SCOPO	3
ART. 4 AMMISSIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE.....	3
ART. 5 ACCREDITAMENTO.....	4
ART. 6 CONVENZIONE	5
ART. 7 COPERTURA ASSICURATIVA.....	6
ART. 8 RESPONSABILITA' E COMPITI	6
ART. 9 SPAZI A DISPOSIZIONE.....	8
ART. 10 RISERVATEZZA E INFORMAZIONI	8
ART. 11 FORMAZIONE	8
ART. 12 UTILIZZO DEL MARCHIO E AGGIORNAMENTO DATI.....	8
ART. 13 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE <i>(DISPOSIZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 117 DEL 3.7.2017 – CODICE DEL TERZO SETTORE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106).....</i>	9
ART. 14 APPLICAZIONE.....	9

Redazione	Verifica	Data	Rev.	Descrizione modifica
GV	PRIVACY; SC	22.12.2018	0	Prima emissione

Responsabile del procedimento Firma
Pratica trattata da Dott.ssa Graziella Ventura
Validazione (Provvedimento N. del)





4. miglioramento della qualità della vita, tutela dei diritti della persona, tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, della natura e supporto all'attività di soccorso, in caso di pubblica calamità;
5. tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
6. attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva, nonché di educazione permanente.

L'ammissione degli enti del Terzo settore all'interno della Fondazione è effettuata nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento. Gli enti del Terzo settore devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come capacità di operare e realizzare l'attività oggetto del rapporto con la Fondazione.

Art. 3 SCOPO

Il presente regolamento ha la finalità di definire i principi generali di riferimento per l'avvio e lo sviluppo di pratiche partecipative tra la Fondazione e gli enti del Terzo settore, declinando il tema dell'accreditamento, degli atti convenzionali, degli ambiti di attività e delle responsabilità.

Art. 4 AMMISSIONE DELLE ATTIVITA' DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

I rapporti tra la Fondazione e gli enti del Terzo settore vengono disciplinati attraverso due fasi distinte, a cui corrispondono due diverse modalità autorizzative, aventi ciascuno finalità e contenuti specifici, individuati in:

- **Accreditamento**
- **Convenzione**

L'accreditamento viene deliberato dal Consiglio di Amministrazione, comporta il riconoscimento in capo agli enti del Terzo settore del possesso di una serie di requisiti standard, che gli enti stessi devono mantenere nel corso della loro collaborazione con la Fondazione. L'accreditamento consente agli enti del Terzo settore la realizzazione di specifici progetti, in linea con gli strumenti di programmazione della Fondazione, per i quali non è previsto lo svolgimento di attività o interventi da parte di volontari degli enti stessi, a favore degli utenti della Fondazione, presso le strutture della Fondazione stessa.

Le convenzioni sono, invece, sottoscritte dal Direttore Generale e hanno la funzione di regolamentare gli specifici rapporti operativi intercorrenti tra ente del Terzo settore e Fondazione. L'accreditamento ha validità per 5 anni ed è rinnovabile a seguito dell'esito positivo delle procedure di verifica effettuate da parte della Fondazione.

La convenzione, di norma, ha durata triennale ed è rinnovabile, previa espressa manifestazione di volontà delle due parti.





5.3 Durata accreditamento

L'ammissione mediante accreditamento viene prevista per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione; il rinnovo, a seguito di richiesta da parte dell'ente del Terzo settore, sarà disposto con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, previa relazione sulle attività svolte da parte dell'ente interessato nel quinquennio precedente.

Art. 6 CONVENZIONE

Di norma, la convenzione viene stipulata in presenza di:

- progetti per attività integrative e di supporto ai servizi erogati dalla Fondazione;
- progetti per attività di supporto espletate presso i reparti di degenza e gli ambulatori;
- progetti per attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- progetti per attività di ricerca scientifica innovativa e sperimentale.

Nel caso in cui la realizzazione dei progetti/attività rientranti nelle fattispecie sopra previste prevedano l'interazione del personale degli enti del Terzo settore con il personale dipendente della Fondazione IRCCS, nell'ambito delle strutture della Fondazione, viene prevista la stipula di apposita convenzione. L'UOS URP e Rapporti con le Associazioni, procede alla stesura del relativo testo, nel quale viene opportunamente regolata, sul piano giuridico, amministrativo e pratico l'attività e il progetto che l'Ente del Terzo settore intende realizzare, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle disposizioni previste nel presente regolamento.

L'UOS URP e rapporti con le Associazioni predispone contestualmente la Determinazione di ratifica della convenzione da sottoporre alla Direzione Strategica per la relativa sottoscrizione.

L'UOS URP e Associazioni di volontariato, durante il periodo di vigenza della convenzione, verifica la corretta applicazione da parte dell'ente del Terzo settore della convenzione stipulata e, ciò, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento delle attività e/o progetti.

6.1 Contenuti minimi della Convenzione

La convenzione dovrà regolare principalmente i seguenti aspetti:

1. Prestazioni fornite
2. Rapporto tra volontari e personale sanitario
3. Attività di formazione
4. Obblighi degli enti del Terzo settore
5. Copertura assicurativa
6. Disponibilità locali
7. Servizio mensa
8. Osservanza convenzione: responsabilità
9. Tutela della privacy
10. Sicurezza e prevenzione
11. Durata convenzione
12. Competenza controversie
13. Comunicazione eventi, utilizzo loghi.





I volontari sono tenuti a rispettare le disposizioni e le procedure operative vigenti presso la Fondazione.

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'ente di appartenenza del volontario, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente del Terzo settore di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate dall'ente del Terzo settore, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera e funzionale all'attività che va a prestare. E' pertanto fatto obbligo a tutti i volontari di utilizzare un camice, di colore bianco, durante l'attività prestata presso la Struttura interna alla Fondazione di destinazione.

I volontari devono essere muniti – a cura e sotto la responsabilità dell'organizzazione – di apposito tesserino di riconoscimento da esporre sempre sulla divisa.

Il volontario è tenuto a segnalare ai degenti assistiti, quando ciò si rendesse necessario, la gratuità e volontarietà del proprio operato. Ogni volontario aderente si impegna a non accettare, per sé o per altri, regali od altre utilità offertegli dai degenti che abbia modo di incontrare o contattare nello svolgimento dell'attività di volontariato. Per i regali di modico valore, eventualmente ricevuti in occasione di festività o particolari ricorrenze, ogni volontario si impegna comunque ad informare l'Associazione di appartenenza.

I volontari che non hanno raggiunto la maggiore età accedono alla Fondazione, se hanno compiuto 16 anni, sotto la piena responsabilità dell'ente del Terzo settore di appartenenza, che svolge funzioni di tutoraggio. La presenza di minorenni deve comunque essere concordata, sotto la responsabilità dell'ente stesso, con i Direttori delle Strutture interessate e con la Direzione Medica di Presidio, tramite apposita richiesta da inviare per conoscenza anche al Responsabile URP e Rapporti con le Associazioni.


I volontari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), nonché di quelle eventualmente dettate dalla Fondazione.

Durante la gravidanza e durante l'allattamento tutte le volontarie sono tenute al rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della maternità.

Il volontario si impegna ad usare con cura i beni di proprietà della Fondazione e a non utilizzare per fini privati, materiale o attrezzature di cui dispone per espletare l'attività di volontariato.

Il mancato rispetto da parte del volontario dei doveri illustrati nel presente regolamento comporta l'immediato allontanamento dello stesso dalla struttura presso cui opera, a cura del Direttore del Reparto e/o del Coordinatore Infermieristico che provvederà a darne comunicazione alla Direzione Medica di Presidio e al Responsabile URP e Associazioni di volontariato. In relazione alla gravità delle inadempienze del volontario sarà valutata l'opportunità di allontanamento temporaneo o definitivo dello stesso.





Ciascuna organizzazione avrà un proprio spazio sul sito web della Fondazione e potrà usufruire, previa valutazione della redazione della Fondazione, della intranet aziendale per diffondere avvisi/eventi.

Art. 13 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO UNICO NAZIONALE
(disposizioni previste dal d. lgs. 117 del 3.7.2017 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)

Come previsto dall'art. 101, comma secondo del d. lgs. 117, del 3 luglio 2017, fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previste ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli Enti del Terzo settore nei registri ONLUS, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di Promozione sociale che si adeguano alle disposizioni del decreto citato entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale il requisito dell'iscrizione al registro stesso si intende soddisfatto da parte degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del d. lgs. 117, del 3 luglio 2017, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, previa intesa in sede di conferenza Stato-regioni, con proprio decreto, definisce, tra l'altro, le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo settore i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.

Con lo stesso decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi entro un anno dovranno essere definite le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese.

Art. 14 APPLICAZIONE

Il presente regolamento, che annulla e sostituisce ogni precedente disciplinare o policy aziendale in materia, ha validità a decorrere dalla data della sua ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

